SUPERECOBONUS

(detrazione Irpef/Ires)*

fonte CONFEDILIZIA

| Oggetto dell'agevolazione | l cd. interventi trainanti: a) Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno (gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente) b) Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati nonché, esclusivamente per alcuni comuni montani, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente c) Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti nonché, esclusivamente per alcuni comuni montani, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente 1 cd. interventi trainati*: 1) installazione di impianti solari fotovoltaici (e sistemi di accumulo) connessi alla rete elettrica su edifici; 2) installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici; 3) tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all'art. 14, d.l. n. 63/2013, come convertito; 4) interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche ex art. 16-bis, comma 1, lett. e), del Tuir), anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni * Usufruiscono della detrazione potenziata a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti, salve le eccezioni di cui alla riga sottostante. |
|---------------------------|---|
| | N.B. Sono ammessi all'agevolazione, nei limiti stabiliti per gli interventi trainanti e per quelli trainati, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico dell'edilizia. |
| Esclusioni | Sono escluse le unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 (per le unità immobiliari non aperte al pubblico). |
| Misura della detrazione | 110% delle spese, in 5 quote annuali (in 4 quote per le spese effettuate nel 2022 o, per lacp, nel 2023) |

SEGUE

Per assistenza e consulenza, contatta l'Associazione territoriale di Confedilizia della Tua città (info e riferimenti su www.confedilizia.it)



| Importo massimo della spesa su cui calcolare la detrazione | Variabile a seconda dell'intervento da effettuarsi |
|---|--|
| Periodo di validità della detrazione | Dall'1.7.2020 al 30.6.2022 e, solo per i condominii, al 31.12.2022 (al ricorrere di determinate condizioni al 31.12.2022 o, per lacp, al 31.12.2023)* |
| Soggetti ammessi al beneficio | Condominii Unico proprietario (comproprietario) di piccoli edifici (composti da 2 fino a 4 unità immobiliari) Persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su max 2 unità immobiliari (salvo i lavori effettuati su parti comuni) Istituti autonomi case popolari nonché altri enti (con le stesse finalità sociali) Cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci Organizzazioni non lucrative di utilità sociale; organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale (iscritte in appositi registri) Associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte in apposito registro, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili (o porzioni) adibiti a spogliatoi |
| Eccezioni | Per gli edifici sottoposti ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, oppure quando gli interventi di efficientamento energetico sono vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, il superbonus si applica a tutti gli interventi di efficientamento energetico, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti (è sempre obbligatorio il miglioramento della classe energetica). |
| | Possono accedere al superbonus anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di isolamento termico di cui al punto a), anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A. |
| Cessione del credito e sconto in fattura | Per gli anni 2020, 2021 e 2022 è possibile optare per la cessione a terzi (anche a banche e altri intermediari finanziari) o per lo sconto in fattura. |
| | Le modalità operative sono state definite con i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8.8.2020 e del 12.10.2020. |

*Sulla base di quanto da ultimo disposto dal d.l. 6.5.2021, n. 59, convertito nella l. 1.7.2021, n. 101.

SEGUE



Particolarità

Gli interventi eseguiti devono rispettare i requisiti minimi previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 6.8.2020 e, nel loro complesso, devono assicurare il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell'edificio o delle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

I materiali isolanti utilizzati inoltre devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11.10.2017.

In specifici Comuni, in cui si sono verificati particolari eventi sismici, il tetto di spesa è aumentato del 50% (gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive).

Visto di conformità e asseverazione

È necessario:

- il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione (ai fini dell'opzione per la cessione o lo sconto);
- l'asseverazione (rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori) da parte di tecnici abilitati sul rispetto dei requisiti previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 6.8.2020 e sulla corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati secondo le indicazioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6.8.2020.

*I soggetti Ires nonché le persone fisiche che operano nell'esercizio di un'impresa, arte o professione possono usufruire del superbonus per i lavori svolti in condominio in caso di condominii a prevalente destinazione abitativa, cfr. circolare dell'Agenzia delle entrate 8.8.2020, n. 24/E.



Per assistenza e consulenza, contatta l'Associazione territoriale di Confedilizia della Tua città (info e riferimenti su www.confedilizia.it)

